

# Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

## ITALIA-FRANCIA

**Accordo fra l'Italia e la Francia che regola la circolazione dei rispettivi cittadini nelle zone di frontiera.** (J. O., 7 dicembre 1918) (1).

Il Governo di S. M. il Re d'Italia ed il Governo della Repubblica Francese, animati dal desiderio di stringere maggiormente i vincoli di amicizia e di moltiplicare i rapporti di buon vicinato che uniscono la Francia e l'Italia, hanon deciso di comune accordo di regolare come segue la circolazione dei loro rispettivi cittadini nelle zone di confine:

**Art. 1.** — Agli effetti del presente accordo, il Governo della Repubblica Francese ed il Governo di S. M. il Re d'Italia determinano nell'ultimo allegato le zone di frontiera rispettive.

**Art. 2.** — Per i cittadini francesi o italiani residenti in queste zone, è istituita, a titolo eccezionale, una « *Carta di frontiera* » che permette al titolare di attraversare liberamente la frontiera, così all'andata che al ritorno, per « la » ovvero « le » località indicate su detta carta, senza che vi sia bisogno di visto consolare, alle seguenti condizioni:

- a) accertamento dell'identità dell'abitante di frontiera;
- b) visto della carta di frontiera a cura dell'autorità di polizia di frontiera;
- c) visita doganale.

I due Governi si riservano di determinare i punti attraverso i quali il passaggio d'Italia in Francia e viceversa sarà esclusivamente autorizzato.

La carta di frontiera non permette al titolare di circolare liberamente nelle zone limitrofe, ma solamente sul territorio di uno o più comuni compresi in questa zona, e che sono indicati limitativamente su di essa.

**Art. 3.** — Per ottenere la Carta di frontiera è indispensabile:

- a) che al giorno della domanda, l'abitante di frontiera abbia una residenza continua di almeno un anno in uno dei comuni compresi nelle zone di frontiera:

(1) Reso esecutivo in Francia con Decreto 10 agosto 1921 (I. O. 13 agosto 1921, n. 217).

b) che a causa delle sue occupazioni oggi sia costretto a recarsi frequentemente nella zona straniera limitrofa.

Non saranno ammessi al beneficio di questo regime che i proprietari o conduttori di fondi, i funzionarii, le persone esercenti una professione, una industria, un commercio e gli operai agricoli.

La carta di frontiera non è necessaria per le persone al disotto dei dodici anni, che accompagnano abitualmente il titolare di una carta di frontiera, purchè queste persone siano iscritte su questa carta con tutte le indicazioni necessarie per stabilire in maniera sicura la loro identità.

Per i funzionarii appartenenti alle località della frontiera, la condizione prevista dal paragrafo a) non è richiesta.

**Art. 4.** — La carta di frontiera non può essere rilasciata agli ascendenti o discendenti, mogli, fratelli, sorelle, zii e zie dei disertori o renitenti dell'esercito di una delle due parti contraenti, rifugiati nel territorio dell'altra.

**Art. 5.** — La carta di frontiera è rilasciata dal Prefetto della Provincia o del dipartimento nel quale l'abitante di frontiera, sia egli di nazionalità italiana o francese, ha la sua residenza continua, dopo accertamento delle condizioni imposte dagli articoli precedenti, nonchè della moralità del richiedente, e dei precedenti politici, e dopo parere dell'autorità competente (nella specie il Prefetto) italiana o francese della zona nella quale l'abitante di frontiera è ammesso a circolare. (Per gli italiani residenti in Italia, la carta non potrà essere rilasciata senza il nulla-osta previsto dal decreto luogotenenziale del 23 luglio 1816, n. 895).

L'accertamento richiesto sarà fatto a cura del Prefetto interessato, che potrà rivolgersi direttamente al collega dello Stato limitrofo.

Tutte le difficoltà che possono sorgere tra le Autorità dei due Paesi circa il rilascio della carta di frontiera, o in generale, circa l'applicazione del presente accordo, saranno senza ritardo deferiti al giudizio dei rispettivi governi.

**Art. 6.** — Oltre le prescrizioni di cui agli articoli precedenti, ed a tutte quelle altre che ciascuna delle parti contraenti crederà dover richiedere in conformità della propria legislazione, la carta di frontiera dovrà portare la fotografia del titolare e le indicazioni complete del suo stato civile e dei suoi connotati.

**Art. 7.** — La Carta di frontiera non può avere una validità superiore a sei mesi, con facoltà all'autorità che la rilascia, di limitare la durata a un tempo meno lungo; in questo caso, se ne fa espressa menzione su questa carta. La stessa autorità può, inoltre, in qualsiasi momento, ritirare la carta per ragione d'interesse pubblico, avvertendone, quando si tratti di suddito straniero, l'autorità competente della zona limitrofa.

I sudditi stranieri che saranno sorpresi fuori del territorio o dei comuni nei quali essi sono autorizzati a circolare, o che passino la frontiera per un punto non indicato sulla loro carta di frontiera, potranno, per questo solo fatto, essere colpiti di decreto di espulsione, senza pregiudizio di tutte le altre pene più gravi.

Se il contravventore è suddito del paese, sarà ritirata immediatamente e definitivamente la sua carta di frontiera.

**Art. 8.** — La rinnovazione delle carte di frontiera è di competenza delle autorità che le hanno rilasciate: queste potranno d'altra parte delegare le loro facoltà ai funzionari da esse dipendenti (sotto prefetti e funzionari di polizia).

Della rinnovazione accordata si farà menzione a tergo della carta.

**Art. 9.** — I due governi sono d'accordo di proibire rigorosamente il rilascio o l'uso di tutti gli altri documenti (lascia-passare, ecc.), che erano sino ad oggi adoperati al posto delle carte di frontiera.

**Art. 10.** — Per tutto ciò che riguarda l'esecuzione del presente accordo, i Prefetti delle Provincie nelle quali sono comprese le zone italiane, ed i prefetti dei dipartimenti compresi nelle zone limitrofe francesi, sono autorizzati a concludere delle trattative generali o particolari; essi ne daranno comunicazione ai rispettivi governi.

Parimenti, e dopo trattative sulle modalità da seguire, queste autorità procederanno, nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, alla revisione di tutti i documenti che finora hanno tenuto luogo della carta di frontiera; tali documenti dovranno essere rimpiazzati dalla detta carta di frontiera sino allo spirare del termine sopra stabilito.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto, hanno redatto il presente accordo, approvandovi il loro suggello.

*Allegato.*

## ZONA DI FRONTIERA FRANCESE

*(Omissis).*

## ZONA DI FRONTIERA ITALIANA

### PROVINCIA DI TORINO.

Bardonecchia — Beaulard — Bousson — Clavières — Casana — Desertes — Ferrera — Cenisio — La Thuile — Meleget — Novalega — Sauzet-du-Casana.

### PROVINCIA DI CUNEO.

Aceglio — Argentera — Balmazzo — Belbius — Briga — Maritino — Bambucco — Bersezio — Bagni-du-Vinadi — Crissolo — Entraque — Le Hameau de Sans — Le Hameau des Mollières — Ponte Chianale — Tenda — Valdieri — Vinadi.

PROVINCIA DI PORTO MAURIZIO.

Airola — Annicola — Apricale — Armaditaggia — Borghetto — Bordighera — Bussana — Badalucio — Baiardo — Boscomare — Camporosso — Coldirodi — Ceriana — Castellars — Castel Vittorio — Cipressa — Costa Rainera — Dolceaqua — Lingueglietta — Molini di Triora — Montalto Ligure — Oiolabona — Spedaletti — Oneglia — Olivetto Saint-Michel — Pigna — Perinaldo — Porto Maurizio — Pomperana — Riva Ligure — Rochetta Nervina — San Remo — San Stefano — San Lorenzo al Mare — Sanbiago della Cima — Sasso di Bordighera — Saborga — Soldano — Terzoria — Taggia — Triora — Ventimiglia e sue frazioni — Villecrisia — Vallebona.

FRANCIA

**Decreto 21 dicembre 1921 relativo alla applicazione all'Algeria della legge 31 ottobre 1919 sull'accessione dei lavoratori e delle persone non abbienti alla piccola proprietà.** (J. O., 4 gennaio 1922, n. 3).

**Art. 1.** — La legge 31 ottobre 1919 (1) suddetta è dichiarata applicabile all'Algeria sotto riserva delle seguenti modificazioni aggiunte:

Il secondo alinea dell'art. 2 è modificato come appresso: « Gli acquisti di beni appartenenti al Comune sono fatti ai termini della legge

(1) **Legge 31 ottobre 1919, che autorizza i dipartimenti ed i Comuni ad acquistare terreni e proprietà rurali, a formare lotti e a rivenderli, in vista di facilitare l'accessione della piccola proprietà dei lavoratori e delle famiglie non abbienti.** (J. O., 1° novembre 1919).

**Art. 1.** — Allo scopo di facilitare l'accessione dei lavoratori e delle famiglie non abbienti alla piccola proprietà, i dipartimenti ed i Comuni sono autorizzati, nelle condizioni determinate dagli articoli seguenti, ad acquistare e rivendere, dopo averli divisi in lotti, dei terreni e delle proprietà rurali.

**Art. 2.** — Gli acquisti, a cui provvederanno i dipartimenti, sono fatti, nei limiti dei crediti iscritti nel bilancio del dipartimento, a cura dei Prefetti, dietro assicurazione speciale della Commissione dipartimentale.

Gli acquisti del Comune sono fatti ai termini della legge 5 aprile 1884 e delle leggi che regolano la materia.

**Art. 3.** — I terreni e le proprietà acquistate dai dipartimenti e dai Comuni sono divisi in lotti e le vie d'accesso sistemate a cura del servizio vicinale del dipartimento o del Comune.

La formazione dei lotti dovrà aver luogo in modo che:

1° i terreni destinati alla costituzione di un'abitazione familiare con giardino non abbiano una superficie superiore a 10 are;

2° i terreni destinati alla costituzione di una piccola proprietà rurale non abbiano un valore superiore a 10,000 franchi, qualunque sia la loro estensione.

**Art. 4.** — Allorchè i terreni sono stati comprati dai dipartimenti, la formazione dei lotti, una volta eseguita, i piani sono depositati presso la prefettura e le diverse sotto-prefetture del dipartimento, e tenuti a disposizione del pubblico per lo spazio di due mesi. Di questo deposito è dato

del 5 aprile 1884, del regolamento concernente i commi misti e delle leggi che regolano la materia ».

« Il secondo alinea dell'art. 4 è completato anche come appresso: ... non possono essere ammessi come acquirenti che i Francesi d'origine o naturalizzati che godano dei diritti civili e politici... »

L'art. 4 è modificato:

« In caso d'inadempienza delle condizioni stabilite dall'art. 7, la decadenza è pronunziata dopo regolare costituzione di mora a mezzo di ordinanza prefettizia udito il Consiglio di Prefettura, sotto riserva di ricorso al Consiglio di Stato in sede contenziosa entro un mese dalla data della notizia dell'atto di decadenza. Qualora non si sarà prodotto alcun ricorso entro il termine suindicato, l'immobile sarà nuovamente sottoposto a vendita, con le stesse condizioni, a cura del dipartimento o del Comune che ne ha promosso la alienazione.

L'acquirente dichiarato decaduto resta tuttavia in possesso sino al giorno della rivendita, alla quale non può concorrere ».

Al testo della legge è aggiunto l'articolo seguente:

« Art. 9. — Le condizioni speciali del pagamento da parte degli acquirenti dei diritti di trasferimento, saranno determinati dall'assem-

avviso al pubblico sul bollettino amministrativo e con affissioni in tutti i Comuni.

La pubblicazione comprende, inoltre, la designazione di ciascun lotto ed il prezzo richiesto.

Gli eventuali acquirenti di questi lotti presentano la domanda di acquisto al Prefetto con i documenti giustificativi della loro situazione di famiglia e della loro qualità di lavoratori poco abbienti.

Le domande sono esaminate dalla Commissione dipartimentale che attribuisce i lotti, tenendo conto della moralità dei richiedenti e del numero dei loro figli, dando la preferenza a coloro che per il pagamento del prezzo avranno ottenuto un prestito a lunga scadenza, sia da una Società di credito immobiliare, sia da una Cassa regionale di credito agricolo.

Art. 5. — Allorchè i terreni sono stati comprati dal Comune, la rivendita ha luogo ai termini delle leggi che regolano la vendita dei beni comunali.

Art. 6. — Il prezzo chiesto dal dipartimento o dal Comune deve essere calcolato in maniera che il dipartimento o il Comune non ne abbiano nè perdita, nè guadagno.

Art. 7. — Il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato per contanti. L'immobile così acquistato non potrà essere alienato durante dieci anni.

L'acquirente d'un terreno, in vista della costituzione di un'abitazione familiare, non può destinarlo diversamente.

L'acquirente d'una piccola proprietà rurale deve obbligarsi di coltivarlo personalmente ovvero con l'aiuto delle persone della propria famiglia.

Art. 8. — La legge finanziaria determinerà le condizioni speciali del pagamento, da parte dei compratori, del diritto di trasferimento.

blea plenaria delle delegazioni finanziarie algerine e omologati da decreto, udito il Consiglio di Stato».

**Art. 2.** — Il Ministro dell'Interno, il Ministro dell'Igiene, dell'assistenza e della previdenza sociale e del Ministro delle Finanze, sono incaricati, ciascuno per la proprio competenza, alla esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nel Giornale Ufficiale e pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Governo generale dell'Algeria.

**Decreto 1° agosto 1921, circa l'estensione all'Algeria della legge 25 marzo 1919 sul concordato collettivo di lavoro.** (J. O., 13 agosto 1921).

**Art. 1.** — La legge del 25 marzo 1919, relativa alle convenzioni collettive del lavoro ed il decreto del 3 novembre 1919 succitati sono applicabili all'Algeria.

## RUSSIA

**Decreto 20 ottobre 1921, che regola l'entrata degli stranieri nel territorio della Repubblica socialista federale dei soviet russi.**

**Art. 1.** — L'entrata sul territorio R. S. F. S. R. è concessa soltanto dietro permesso speciale rilasciato dai rappresentanti plenipotenziari russi all'estero sul passaporto stesso.

**Art. 2.** — Coloro che desiderano ricevere il permesso di recarsi nella R. S. F. S. R. debbono presentare le rispettive domande al rappresentante plenipotenziario della R. S. F. S. R. ed esibire i loro documenti personali in copia originale, a norma delle disposizioni elaborate dal Commissario del Popolo per gli Affari Esteri.

**Art. 3.** — Lo stesso permesso è parimenti necessario a coloro che, trovandosi in condizioni legali sul territorio delle altre repubbliche dei Soviet, desiderassero trasferirsi sul territorio della R. S. F. S. R.

**Art. 4.** — Le persone penetrate con sotterfugi nel territorio della R. S. F. S. R. sia dall'estero sia da un'altra repubblica dei Soviet e non muniti del permesso citato all'articolo 1, saranno inviate dalle Autorità che le avranno scoperte davanti al Tribunale popolare e processate in presenza a sei assessori popolari o sottoposte al giudizio del tribunale rivoluzionario e, dietro le relative sentenze, saranno punite col carcere a norma del decreto del 21 marzo 1921 circa la privazione della libertà e circa il procedimento per la scarcerazione condizionale dei detenuti.

**Art. 5.** — I rappresentanti plenipotenziari della R. S. F. S. R. all'Estero debbono provvedere alla diffusione del presente Decreto tra la popolazione della regione ove risiedono.

## BOLIVIA

## Decreto 27 ottobre 1921 concernente l'immigrazione.

**Art. 1.** — Ogni persona che desidera recarsi nel territorio della Repubblica deve presentare i seguenti documenti a richiesta dei competenti uffici:

- a.* un passaporto del suo paese di origine con descrizione delle caratteristiche personali e con le impronte digitali;
- b.* un certificato da cui risulti che l'emigrante non è affetto da malattia contagiosa e tale certificato dovrà essere rilasciato dal medico dell'ultima residenza;
- c.* un certificato dell'autorità del luogo di partenza da cui risulti che negli ultimi 5 anni l'emigrante non è stato condannato per condotta colpevole, ne è attualmente sotto processo;
- d.* un certificato della stessa autorità da cui risulti che egli esercita una professione onorevole.

**Art. 2.** — I consoli della Bolivia debbono respingere ogni passaporto, eccettuate le rinnovazioni, cui non siano alligati i suddetti documenti, sotto pena di revoca temporanea dal loro ufficio, e definitiva in caso di recidiva.

**Art. 3.** — Le autorità di confine sotto minaccia della stessa pena non possono permettere l'entrata sul territorio dello Stato a nessuna persona che non sia munita di detti documenti. Sono esenti i minorenni accompagnati dai genitori ed iscritti nei passaporti di costoro. Per i minorenni però occorre solo il certificato di cui alla lettera *b*).

---